



COMUNE DI AROGNO

ANNUNCIO PER LA POSA DI IMPIANTI SOLARI NON SOGGETTI A LICENZA
(artt. 3 e 3a RLE, art. 32 OPT)

Istante: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Data e firma: _____

Proprietario: _____

Indirizzo _____

Telefono: _____

Data e firma: _____

Oggetto dell'annuncio

Descrizione dei lavori: _____

Mappale No.: _____

Frazione: _____

Caratteristiche della costruzione

Costo dell'opera (Fr.): _____

Potenza impianto (Kw): _____

Breve relazione tecnica (con indicazione dei materiali impiegati)

Progettista/Installatore: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Documenti da allegare (art. 3a RLE)

- a) estratto mappa planimetrica 1:500;
- b) modello del pannello e potenza installata complessiva più specifiche tecniche;
- c) pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- d) sezioni del tetto con indicata la sporgenza del pannello solare (max. 20 cm.).

Riferimenti legislativi

Art. 32a dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

¹Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18° cpv. 1 LPT) se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

²Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

Art. 3 lett. m) e n) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Lavori non soggetti a licenza

- m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);
- n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979).

Art. 3a cpv. 1 e 3 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Impianti solari

Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 lett. h) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia

Lavori soggetti a licenza

- h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

Ordinanza Municipale concernente gli incentivi per il risparmio energetico nell'edilizia e l'utilizzo di energia rinnovabile

Il Municipio può riconoscere un aiuto finanziario a coloro che eseguono interventi nella propria abitazione che mirano al risparmio energetico nell'edilizia e all'utilizzo di energia rinnovabile. Per ogni dettaglio si rinvia alla specifica ordinanza.